

Delibera n. 212/2020

Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 9/2020, del 16 gennaio 2020, nei confronti di Autostazioni di Milano S.r.l. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'inottemperanza alla delibera n. 56/2018, del 30 maggio 2018.

L'Autorità, nella sua riunione del 17 dicembre 2020

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" oppure "ART") e, in particolare:
- i commi 1 e 2, lettere a), b) e c);
 - il comma 3, lettera e);
 - il comma 3, lettera i), ai sensi del quale l'Autorità, *"ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti"*;
- VISTO** il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il *"Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
- VISTO** il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, che individua nell'Autorità l'organismo responsabile dell'applicazione del sopracitato regolamento (CE) n. 181/2011;

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: “Regolamento sanzionatorio”);
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 56/2018, del 30 maggio 2018, con la quale è stato approvato l’ “Atto di regolazione recante misure volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni che soddisfano le esigenze di mobilità dei passeggeri attraverso la connessione intermodale e intramodale dei servizi” e, in particolare:
- la misura 2.1, secondo la quale: “Il gestore, nel rispetto dei criteri di cui alle Misure 3, 4 e 5 del presente atto, definisce e adotta il “Prospetto Informativo dell’Autostazione” (nel seguito: PIA), contenente una completa descrizione delle caratteristiche infrastrutturali dell’autostazione, delle dotazioni, degli spazi e delle condizioni tecnico/economiche per il loro utilizzo da parte dei vettori, nonché delle condizioni di accesso delle PMR”;
 - la misura 2.5, ai sensi della quale: “Sono parte integrante del PIA gli schemi di contratti da stipulare tra il gestore ed il singolo vettore, nonché le disposizioni ad essi correlate, tra le quali: (...) d) le condizioni tecnico economiche (...) di fruizione dei servizi ivi compresi quelli complementari o accessori forniti dal gestore, fra i quali l’assistenza alle PMR”;
 - la misura 4.2, lett. b), secondo la quale: “Al fine di garantire le medesime condizioni di utilizzo per tutti i vettori interessati, il gestore (..), definisce all’interno del PIA: [i] corrispettivi per lo sfruttamento dei (...) locali tecnici per il personale di servizio”;
 - la misura 5.2, in virtù della quale: “Le condizioni di accessibilità fisica dell’autostazione sono riportate dal gestore nel PIA, al fine di garantire adeguata fruizione da parte dei passeggeri, con particolare riferimento alle esigenze di mobilità delle PMR, nel rispetto dei diritti nel merito definiti al capo III del regolamento (UE) n. 181/2011”;
 - la misura 8.2, secondo la quale: “L’Autorità ordina la cessazione delle condotte in contrasto con la regolazione adottata, con particolare riferimento alle condizioni specificate nel PIA, dispone le misure opportune di ripristino e adotta le ulteriori azioni previste dall’art. 37, comma 3, del d.l. 201/2011”;
- VISTO** il verbale dell’ispezione svolta, in data 30 ottobre 2019, nei confronti di Società Autostazioni di Milano S.r.l. (di seguito: “AdM” o “Società”) e presso l’autostazione di Milano-Lampugnano gestita da AdM, giusta delibera ART n. 134/2019, del 24 ottobre 2019;
- VISTA** la delibera ART n. 9/2020, del 16 gennaio 2020 - notificata in pari data alla Società con nota prot. ART n. 576/2020 - di avvio di un procedimento nei confronti di AdM per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi del sopracitato articolo 37, comma 3, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l’inottemperanza alle misure nn. 2.1, 2.5, lett. d), 4.2, lett. b) e 5.2 di cui all’allegato A della delibera n.

56/2018, del 30 maggio 2018. Ciò in considerazione del fatto che il Prospetto Informativo dell'Autostazione di Milano-Lampugnano, composto da una parte descrittiva e da una planimetria, pubblicato sul sito internet di AdM (<https://www.autostazionidimilano.it/it/lampugnano/index.html>), nella versione “*Revisione del 23/05/2019. In vigore dal 03/06/2019*” (di seguito: “PIA-AdM”):

- i) difettava della “*completa descrizione (...) degli spazi*” presenti all'interno dell'Autostazione (misura 2.1);
- ii) era privo, sia degli schemi di contratto da stipulare tra il gestore dell'Autostazione e i singoli vettori, sia delle condizioni tecnico-economiche per l'utilizzo degli spazi e per la fruizione dei servizi presenti all'interno dell'Autostazione, ivi inclusi quelli destinati all'assistenza passeggeri, nonché ad usi pubblicitari ed informativi (misura 2.5, lettera d);
- iii) non indicava le condizioni di utilizzo dei locali tecnici per il personale di servizio (misura 4.2, lettera b);
- iv) non riportava compiutamente le condizioni di accessibilità fisica dell'Autostazione, avuto particolare riferimento alle esigenze delle PMR (misura 5.2);

VISTA

la nuova versione del PIA, che abroga e sostituisce il PIA-AdM, trasmessa dalla Società in data 29 gennaio 2020 con nota prot. 1741/2020, del 30 gennaio 2020;

VISTA

l'istanza di accesso agli atti della Società, prot. ART n. 2201/2020, del 10 febbraio 2020, riscontrata con nota prot. n. 2685/2020, del 19 febbraio 2020;

VISTA

la memoria difensiva trasmessa da AdM in data 14 febbraio 2020 (prot. ART n. 2474/2020, del 17 febbraio 2020), con la quale la predetta Società ha argomentato la richiesta di archiviazione del procedimento in atto e formulato istanza di audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e Sanzioni (di seguito: “VIS”);

VISTA

la delibera n. 95/2020, del 7 maggio 2020, notificata, in data 8 maggio 2020, alla Società (prot. ART n. 6825/2020, di pari data), con la quale l'Autorità ha comunicato la “*Nomina dei responsabili dei procedimenti in corso, di competenza dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni dell'Autorità*”;

VISTA

la nota con la quale, in data 3 giugno 2020, è stato comunicato alla Società (prot. ART n. 7980/2020, di pari data) che, a seguito della sua immissione in servizio, il dott. Ernesto Pizzichetta, nella sua qualità di nuovo dirigente responsabile dell'Ufficio VIS dell'Autorità, era subentrato nelle funzioni di responsabile del presente procedimento, secondo quanto disposto al punto 2 della succitata delibera n. 95/2020;

VISTO

il verbale dell'audizione di AdM del 10 giugno 2020 - convocata, in riscontro alla citata richiesta prot. ART n. 2474/2020, con nota prot. ART n. 2684/2020, del 19 febbraio 2020 e successivamente differita con note prott. ART nn. 3505/2020, del 2 marzo 2020 e 7430/2020, del 21 maggio 2020 - nel corso della quale la predetta Società, premesse brevi considerazioni sui fatti per cui era procedimento, ha chiesto l'assegnazione di un termine per il deposito di ulteriori note difensive;

- VISTA** la nota integrativa delle difese svolte nel corso della menzionata audizione, trasmessa dalla Società con nota prot. ART n. 8669/2020, del 16 giugno 2020;
- VISTE** le risultanze istruttorie relative al procedimento in oggetto comunicate alla Società, previa deliberazione del Consiglio del 30 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b), del Regolamento sanzionatorio (cfr. nota prot. ART n. 11194/2020, del 30 luglio 2020);
- VISTA** la memoria difensiva trasmessa dalla Società in data 15 settembre 2020 (prot. ART n. 12979/2020, di pari data), in esito alla comunicazione delle citate risultanze istruttorie, nella quale la Società ha insistito per l'archiviazione del procedimento sanzionatorio e chiesto di essere sentita in audizione finale dinanzi al Consiglio;
- VISTA** la nota prot. ART n. 17351/2020, del 5 novembre 2020, di convocazione di AdM in audizione finale dinanzi al Consiglio;
- VISTA** la memoria, riepilogativa dei propri scritti difensivi, che la Società ha trasmesso in data 1° dicembre 2020 (prot. ART n. 19127/2020, di pari data), in vista dell'audizione finale innanzi al Consiglio dell'Autorità;
- SENTITI** in audizione finale, in data 2 dicembre 2020, i rappresentanti di AdM, come da verbale redatto in pari data (prot. ART n. 19595/2020, del 9 dicembre 2020);
- VISTA** la relazione dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento al contestato inadempimento, e, in particolare, che:
1. dalla documentazione agli atti risulta la violazione della delibera n. 56/2018, del 31 maggio 2018 per aver AdM adottato, in data 23 maggio 2019, un PIA non conforme alle misure 2.1, 2.5, lett. d), 4.2, lett. b) e 5.2 della predetta delibera (cfr. verbale d'ispezione del 30 ottobre 2019; nota prot. ART n. 11194/2020, del 30 luglio 2020).
 2. Le argomentazioni difensive della Società, prodotte - sia nel corso dell'istruttoria (cfr. note prott. nn. 2474/2020, del 17 febbraio 2020 e 8669/2020, del 16 giugno 2020), sia all'esito della comunicazione delle sopra menzionate risultanze istruttorie (prot. ART nn. 12979/2020, del 15 settembre 2020 e 19127/2020, del 1° dicembre 2020), nonché in sede di audizione innanzi al Consiglio - non sono valse a contrastare, neutralizzandole, le argomentazioni a fondamento dell'antigiuridicità della contestata condotta. Infatti:
 - i) priva di pregio è l'obiezione della Società secondo cui l'Autorità, prima dell'"avvio del procedimento", non avrebbe considerato, "né le dichiarazioni e le allegazioni di ADM successive all'ispezione, né la 4° versione del PIA [vale a dire quello inviato in data 29/01/2020]".
- A tal proposito, non può farsi a meno di rilevare - coerentemente a quanto già evidenziato nelle sopracitate risultanze istruttorie, con argomentazioni che la Società non ha inteso confutare - che il comportamento oggetto di censura si è sostanziato nel non aver AdM adottato, in data 23 maggio 2019, un PIA aderente alle misure di cui alla delibera ART n. 56/2018, del 31 maggio 2018. Le attività successivamente

poste in essere dalla Società e, in particolare, l'adozione di un nuovo PIA in data 29 gennaio 2020 non possono certo sanare la consumata violazione, così come perfezionatasi in data 23 maggio 2019.

ii) Non merita, altresì, accoglimento l'eccezione proposta da AdM secondo cui: *"prima dell'esito dell'ispezione del 30.10.2019, ART non ha mai contestato i contenuti [del PIA-AdM]"* nonostante la serie di interlocuzioni intercorse, per le vie brevi, con i relativi Uffici che, asserisce la Società, ben *"avrebbe[ro] potuto immediatamente rilevare quali fossero le presunte carenze ed omissioni"*, anche in merito all'obbligo che ci occupa. Confondendo, con ciò, un'interlocuzione con una supposta "validazione" preventiva. "Validazione" preventiva che, peraltro, nel caso di specie, non è in alcun modo configurabile, sia perché non prevista dalla vigente normativa, sia perché la stessa sarebbe stata rilasciata su un documento finale non conosciuto, né concretamente conoscibile dagli Uffici dell'Autorità. Non foss'altro perché il PIA-AdM descriveva situazioni (anche riferite a spazi fisici) la cui esistenza solo il redigente poteva conoscere e di cui l'Autorità ha avuto piena conoscenza solo all'esito dell'ispezione del 30 ottobre 2020.

iii) Non condivisibile risulta, inoltre, l'obiezione che, tra le righe, la Società sembra adombrare in ordine ad una supposta inoffensività della condotta oggetto di contestazione per aver la stessa *"comunque res[o] not[o] (...) ai Vettori i "profili economici e contrattuali"* che avrebbe dovuto pubblicare nel PIA-AdM. A tale proposito va evidenziato, in primo luogo, che i profili cui fa riferimento la Società non esauriscono le violazioni per cui è procedimento, che riguardano, infatti, anche l'omessa completa descrizione degli spazi, delle condizioni di utilizzo dei locali tecnici e di accessibilità fisica dell'Autostazione, avuto particolare riferimento alle esigenze delle PMR; in secondo luogo, il tenore letterale della delibera n. 56/2018 – nelle parti in cui prescrive che il gestore: *"definisce e adotta il PIA contenente una completa descrizione delle caratteristiche infrastrutturali dell'autostazione (...)"* (misura n. 2, punto 1, n.d.r. enfasi aggiunta) e *"è tenuto a rendere disponibile il PIA in formato elettronico, pubblicandolo sul proprio sito internet e/o sul sito internet dell'autostazione, ferma restando la possibilità di adottare ulteriori modalità aggiuntive di diffusione"* (misura n. 2, punto 2, n.d.r. enfasi aggiunta) – dimostra, in modo incontrovertibile, come il PIA costituisca un sistema d'informazione obbligatorio che, in quanto tale, i Gestori sono tenuti ad utilizzare (se del caso in aggiunta ad altri mezzi) per fornire al mercato, attuale ma anche potenziale, le suddette informazioni.

iv) Inconferente, rispetto all'illecito contestato, è la giustificazione per cui la pubblicazione di un PIA incompleto fosse riconducibile, da un lato, a *"lungaggini burocratiche"* (che avevano provocato un ritardo nella consegna dei locali e, quindi, nei lavori di riqualificazione degli ambienti destinati a *"biglietteria, ristoro, sala d'attesa, bagni, riposo autisti"*), dall'altro, all'asserita impossibilità, per insufficienza di spazi, di *"erogare tutti i servizi previsti dalla delibera ART n. 56/2018"*.

Ciò che rileva ai fini dell'accertamento della condotta per cui è procedimento (e ciò che è stato accertato nel corso dell'istruttoria) è che il PIA-AdM non riportava in maniera fedele tutti gli spazi presenti e le condizioni di utilizzo dei servizi prestati all'interno della predetta Autostazione, ivi inclusi quelli erogati presso gli spazi che erano stati sottoposti a interventi di riqualificazione, che, peraltro, almeno in parte,

come ammesso dalla stessa Società nel corso dell'accertamento ispettivo, "si [erano] conclusi il 30 settembre 2019", data in cui "l'Autostazione (ivi inclusa la biglietteria) [era] pienamente operativa" (cfr. verbale dell'ispezione del 30 ottobre 2019, p. 2).

v) Priva di qualsiasi pregio è altresì l'affermazione di AdM, peraltro assiomatica, in forza della quale gli obblighi nei confronti delle PMR erano e sono rivolti, principalmente, ai vettori. Infatti, dal tenore testuale della misura 5.2 della delibera n. 56/2018 - che prescrive che "Le condizioni di accessibilità fisica dell'autostazione sono riportate dal gestore nel PIA, al fine di garantire adeguata fruizione da parte dei passeggeri, con particolare riferimento alle esigenze di mobilità delle PMR, nel rispetto dei diritti nel merito definiti al capo III del regolamento (UE) n. 181/2011" (n.d.r. enfasi aggiunta) – si evince, senza dubbio alcuno, che il Gestore è l'unico soggetto tenuto ad adempiere all'obbligo in questione.

vi) Quanto finora chiarito in ordine alle condotte accertate nei confronti di AdM dimostra, infine, l'infondatezza dell'eccezione con cui la Società ha lamentato la violazione del divieto del *ne bis in idem* per aver l'Autorità avviato, con delibera n. 101/2020, del 21 maggio 2020, un secondo procedimento ai sensi del regolamento (UE) n. 181/2011 (conclusosi con delibera n. 200/2020, del 3 dicembre 2020).

Il procedimento da ultimo richiamato, infatti, rimanda ad una condotta – i.e. la violazione, da parte di AdM, dell'obbligo di informare, in modo appropriato e comprensibile, i passeggeri sui diritti di cui al predetto regolamento n. 181/2011 – che, anche alla luce della concezione di *idem factum* accolta dalla consolidata giurisprudenza europea, è palesemente differente rispetto a quello in tal sede contestato, consistente, come visto, nell'aver redatto un PIA non conforme alle misure nn. 2.1, 2.5, lett. d), 4.2, lett. b) e nell'aver omesso di riportare compiutamente nel PIA le condizioni di accessibilità fisica all'Autostazione, avuto particolare riferimento alle esigenze dei passeggeri con mobilità ridotta (misura 5.2);

RITENUTO

pertanto, di accertare l'inottemperanza alle misure nn: 2.1; 2.5, lettera d); 4.2, lettera b), e 5.2 della delibera n. 56/2018, del 30 maggio 2018 nei confronti di AdM e, conseguentemente, di procedere, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. i) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'irrogazione di "*una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di (...) di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti*";

CONSIDERATO

altresì, quanto riportato nella relazione istruttoria e, in particolare, che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare alla Società, per la violazione accertata, deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 11, della legge n. 689 del 1981, avuto riguardo, all'interno dei limiti edittali colà individuati, "*alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche*";

2. per quanto attiene alla gravità della violazione, merita considerazione la concreta idoneità della condotta ad incidere sui diritti del mercato e degli utenti dell'Autostazione di ottenere - in modo trasparente, completo ed accessibile -

informazioni in merito alle modalità di accesso e di utilizzo dell'autostazione e dei relativi spazi e servizi. Ciò, tuttavia, senza che ne siano conseguiti vantaggi di sorta in capo all'agente.

Rileva altresì, con riguardo all'estensione territoriale e al numero di soggetti coinvolti nella violazione, la circostanza che l'Autostazione di Milano Lampugnano costituisce un primario centro di interconnessione modale di servizi (nazionali ed internazionali) e di accesso alle aree urbane, anche a favore delle persone a mobilità ridotta;

3. in merito all'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la Società ha trasmesso, in data 29 gennaio 2020, un PIA conforme alle misure 2.1; 2.5, lett. d); 4.2, lett. b) e 5.2 della predetta delibera n. 56/2018, del 31 maggio 2018 e il predetto PIA è entrato in vigore il 1° marzo 2020;

4. con riguardo alla personalità dell'agente, non risultano precedenti a carico della Società per infrazioni della medesima indole;

5. in relazione alle condizioni economiche, risulta che la Società ha esposto un valore totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, per l'esercizio 2019, pari ad euro 1.755.930,00 ed un utile di euro 241.063,00. A tal proposito, occorre, altresì, tenere adeguatamente conto dell'incidenza, specifica ed eccezionale, richiamata dalla Società, che l'emergenza epidemiologica da COVID 19 ha notoriamente avuto, e sta tutt'ora avendo, sulla gestione delle infrastrutture destinate ai servizi di trasporto su gomma;

6. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida adottate con delibera n. 49/2017, risulta congruo: i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00); ii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) in considerazione delle circostanze sopraelencate;

RITENUTO

pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. è accertata, nei termini descritti in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, l'inottemperanza, da parte di Autostazioni di Milano S.r.l., alle misure nn. 2.1; 2.5, lett. d); 4.2, lett. b) e 5.2 della delibera n. 56/2018, del 30 maggio 2018;
2. è irrogata, nei confronti di Autostazioni di Milano S.r.l, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 212/2020";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il presente provvedimento è notificato a Autostazioni di Milano S.r.l. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 17 dicembre 2020

Il Presidente
Nicola Zacheo
(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)